

Raffaele



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

SEDUTA COMMISSARIALE IN DATA 12/06/2014

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE RIFERITO A:

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 in data 12/06/2014

Dirigente proponente: Arch. Giacomo Consoli

L'anno duemilaquattordici, il giorno 12 (dodici) del mese di Giugno alle ore 19,45 in Vibo Valentia nella sala Giunta della sede Provinciale, il **Commissario Straordinario Dott. Mario Ciclosi** con l'assistenza giuridico - amministrativa del **Segretario Generale** della Provincia di Vibo Valentia, Dott.ssa Francesca Bagnato in apposita seduta, regolarmente convocata;

Alla presenza del Dirigente Arch. Giacomo Consoli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri del Consiglio)

Nell'esercizio delle competenze attribuite con D.P.R. in data 10.12.2012;

Visto il Testo Unico Enti Locali D.L.gs.n267/2000;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art.49 del TUEL 267/2000;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che, pertanto, diviene **deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vibo Valentia n. 23 del 12/06/2014** avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore".
- disporre l'immediata eseguibilità.

Segue il testo del provvedimento così approvato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Bagnato

Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Ciclosi

Mario Ciclosi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (con i poteri del Consiglio)

Visti:

- il D.P.R. del 10/12/2012 con il quale è stato nominato quale Commissario Straordinario il Dott. Mario Ciclosi per la provvisoria amministrazione dell'Ente con conferimento dei poteri spettanti al Presidente della Giunta, al Consiglio ed alla Giunta;
- la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n. 3 del 2012 con la quale si costituisce una commissione interna per la rivisitazione di tutti i procedimenti e regolamenti della Provincia;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni periodiche e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia;
- l'art. 80 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.e ii ;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione";
- gli artt. 239, 240, 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il Decreto Interministeriale 2 agosto 2007 n. 161 "Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli" e ss.mm.eii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e fino a 16 persone , in piedi e sedute, compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli;
- la L.R. 34/2002, modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 1/2006, n. 15/2006, n. 1/2007 e n. 58/2009, ha attuato il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali ed in particolare, l'attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previsti dal Capo III e dal Capo IV della L.R. 19 aprile 1985 n. 18;
- l'art. 85 della legge n° 56 del 7 aprile 2014 stabilisce che le province quali enti di area vasta esercitano, tra l'altro, le funzioni fondamentali sulla pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;

- lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;

Premesso che:

- le autorizzazioni alle autofficine per l'esercizio delle revisioni dei veicoli a motore, vedono competenze parallele delle Province e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il tramite dei propri Uffici periferici (UMC), le prime con funzioni amministrative ed i secondi con funzioni tecniche;
- si rende necessario coniugare armonicamente le succitate competenze, nonché i tempi delle due diverse attività, evitando ogni eventuale ed inutile duplicazione delle incombenze poste a carico degli interessati;

Considerato che :

il Regolamento si propone come strumento di particolare rilevanza per la realizzazione delle condizioni operative occorrenti ai fini della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente, nonché della coerenza dei procedimenti medesimi ;

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 29.10.2012 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle funzioni provinciali in materia di vigilanza tecnico-amministrativa dei Centri di Revisione veicoli;

Attesa la costante evoluzione normativa che impone all'Ente l'adeguamento delle procedure da applicare al mutato assetto normativo;

Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, provvedere con l'approvazione di un Regolamento che sia pertanto, rispondente alle nuove normative ;

Acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.E.L.L. n. 267/2000;

Richiamata la determinazione commissariale n. 5 in data 3.06.2014 con la quale è stato assegnato al Segretario Generale, limitatamente a questa fase, il compito di adottare atti urgenti e improrogabili, rientranti nella competenza del settore Affari Finanziari e del settore Affari Generali e Istituzionali, individuati d'intesa con il Commissario Straordinario, tenuto conto della situazione di grave emergenza in cui versa l'Ente e della necessaria individuazione di priorità nella gestione delle attività dell'Ente;

DELIBERA

- di approvare, siccome in effetti approva, il Regolamento per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente provvedimento sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 29.10.2012;
- di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.E.L.L.;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online della Provincia di Vibo Valentia e di trasmetterne copia agli uffici Motorizzazione Civile;


PARERI EX ART. 49 I comma T.U. n. 267 del 18.08.2000

Sulla proposta deldel Settore VI - Dirigente Arch. Giacomo Consoli di deliberazione del Commissario Straordinario che reca ad oggetto: Approvazione Regolamento per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 I comma del TUEEL n. 267 del 18.08.2000.

Vibo Valentia,9.06.2014


Dirigente
Arch. Giacomo Consoli



Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 I comma del TUEEL n. 267 del 18.08.2000.

Vibo Valentia,11.6.2014

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Bagnato



DELIBERAZIONE N. 23 IN DATA 12/06/2014 CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Il presente verbale risulta sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: MARIO CICLOSI

IL SEGRETARIO GENERALE: FRANCESCA BAGNATO

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme attestazione del Messo Delegato, certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Vibo Valentia per 15 giorni.

Vibo Valentia, li 20/06/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
D'Urzo Domenico





Provincia di Vibo Valentia

Albo Pretorio

Ufficio Delibere

Data di inizio affissione: 20/06/2014 Data di fine affissione 05/07/2014

Sezione: Delibere del Commissario con i poteri del consiglio

| | |
|------------------------|---|
| Ente mittente | Provincia di VIBOVALENTIA |
| U.O.R. Mittente | Ufficio Delibere |
| Nr.atto | 23 |
| Data atto | 12/06/2014 |
| Oggetto | Approvazione Regolamento per l' esercizio delle attività di revisione dei veicoli a motore. |

Il responsabile della pubblicazione
Pasquale Lo Preiato

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 23 DEL 12-06-2014

Provincia di Vibo Valentia

Il Segretario Generale

Dot.ssa Francesca Bagnato

Regolamento per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore



Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio provinciale deliberazione
n.....del Entrato in vigore il.....

Sommario

Regolamento per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore

Titolo I - delle fonti e dell'ambito di applicazione

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Ambito di applicazione

Titolo II - della autorizzazione

Art. 3 - Soggetti interessati

Art. 4 - Requisiti

Art. 5 - Responsabile tecnico

Art. 6 - Domanda di autorizzazione

Art. 7 - Capacità finanziaria

Art. 8 - Locali

Art. 9 - Attrezzature

Art. 10 - Disciplina dell'autorizzazione

Art. 11 - Sedi operative-secondarie

Titolo III - dei consorzi

Art. 12 - Generalità

Art. 13 - Consorzi e raggruppamenti nei consorzi

Art. 14 - Capacità finanziaria del consorzio

Art. 15 - Locali del consorzio

Titolo IV - Della gestione dell'impresa

Art. 16 - Registro delle revisioni

Art. 17 - Documenti e certificazioni

Art. 18 - Insegna

Art. 19 - Prezzario

Art. 20 - Orari di svolgimento delle operazioni di revisione

Art. 21 - Archivio

Titolo V - Della vigilanza e delle sanzioni

Art. 22 - Vigilanza

Art. 23 - Sanzioni

Art. 24 - Diffida

Art. 25 - Revoca

Art. 26 - Sanzione amministrativa pecuniaria

Art. 27 - Contestazione e notificazione delle violazioni

Titolo VI - Delle norme finali e transitorie

Art. 28 - Norma di rinvio e di adeguamento

Art. 29 - Entrata in vigore

Regolamento per l'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore

Titolo I - delle fonti e dell'ambito di applicazione

Art. 1 - Fonti normative

- 1] Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni periodiche e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia.
- 2] La materia del settore è regolata dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione", dagli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", dal D. Interministeriale 2 agosto 2007 n. 161 "Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli" e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- 3] Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495", dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e fino a 16 persone, in piedi e sedute, compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.
- 4] La Regione Calabria con la L.R. 34/2002, modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 1/2006, n. 15/2006, n. 1/2007 e n. 58/2009, ha attuato il riordino delle funzioni amministrative regionali e locali ed in particolare, l'attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previsti dal Capo III e dal Capo IV della L.R. 19 aprile 1985 n. 18;
- 5] l'art. 41 della citata L.R. 18/85 detta norme sull'ottenimento della presa d'atto per corsi liberi a carattere professionale svolte da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate nonché modalità sull'esecuzione e sul superamento della prova finale al termine dei corsi in questione;
- 6] Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2- Ambito di applicazione

Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) le imprese di autoriparazione;
- b) i consorzi di imprese di autoriparazione;

- c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio; le quali intendono effettuare le revisioni periodiche su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t., ovvero con numero di posti fino a sedici complessivi (in piedi e seduti), compreso il conducente e su ciclomotori e motoveicoli.

Titolo II - della autorizzazione

Art. 3- Soggetti interessati

Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art.2, nella persona del titolare o del legale rappresentante di un'impresa, che esercitano effettivamente, anche se parzialmente o in maniera complementare ad altre principali, tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art.1 comma 3, della L. 122/92 ossia:

- a) meccanica e motoristica;
- b) carrozzeria;
- c) elettrauto;
- d) gommista,

e che siano iscritte nel registro delle imprese o nell'albo imprese artigiane di cui all'art. 10 del DPR 14.12.1999 n. 558 .

Art. 4 - Requisiti

- 1) Il titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa - secondaria, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, il responsabile tecnico deve possedere i seguenti requisiti:
- a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento ;
 - d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
 - e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, salva la riabilitazione, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale , non avere procedimenti penali pendenti;
 - f) aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica, ovvero un diploma di laurea in ingegneria o di laurea breve in ingegneria;
 - g) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario;
 - h) aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dalla Regione. L'attestato di idoneità rilasciato per corsi di durata di 24 ore consente di effettuare le revisioni unicamente su motocicli e ciclomotori a due ruote, mentre l'attestato di idoneità rilasciato per corsi di durata di 30 ore consente di effettuare le revisioni sia su autoveicoli che su motoveicoli.

A sensi della L. 31.5.1965 n. 575 e ss.mm.e ii. non possono ottenere l'autorizzazione i

soggetti ai quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione. Il requisito relativo deve essere accertato in capo alla società ed a tutti i relativi soggetti indicati all'art.2 del DPR 3.6.1998 n. 252 ed a tutti i responsabili tecnici, compresi i sostituti temporanei.

Art. 5 - Responsabile tecnico

- 1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative - secondarie, qualora l'impresa si avvalga di più sedi, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto "Responsabile Tecnico".
- 2) Può essere designato quale responsabile tecnico:
 - il titolare nel caso di ditta individuale;
 - un socio amministratore o il legale rappresentante in caso di società e di consorzio;
 - un dipendente;
 - un collaboratore di impresa familiare;
 - un lavoratore autonomo;
 - un altro soggetto inserito all'interno della struttura aziendale secondo alle vigenti leggi in materia di lavoro;

La posizione del responsabile tecnico all'interno dell'impresa viene dichiarata dal titolare o legale rappresentante alla Provincia.

- 3) Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 4.
- 4) Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso ciascuna delle sedi operative- secondarie dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede secondaria- operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di consorzio.
- 5) La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta l'irrogazione della sanzione ai sensi dell' art. 26 comma 2.
- 6) Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; deve certificare solamente le operazioni svolte sotto la sua vigilanza; non può delegare ad altri anche semplici fasi delle sue mansioni connesse alla sicurezza stradale del veicolo, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo comma 9.
- 7) L'impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di cui all' art. 4, previa istanza.
- 8) La violazione a quanto sancito dai commi 4 e 6 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 80, comma 9, del D. Lgs. 285/92 in ragione del disposto di cui all'art. 240, comma 2 del DPR 495 del 16.12.92, come previsto all' art. 25 comma 1.
- 9) In casi di assenza o impedimento temporanei, il responsabile tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, da un soggetto che è fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività ed in alternativa:
 - a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dalla

Regione, di cui all'art. 4 c. 1 lett. h);

- b) sia dipendente, da almeno tre anni, dell'impresa titolare dell'autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali:
- i operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici - imprese artigiane);
 - ii operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello commercio).

Al fine di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione definitiva o temporanea, il titolare o il legale rappresentante deve inoltrare la domanda al Dirigente della Provincia competente in materia di imprese di revisione che, di seguito, per brevità, sarà denominato "Dirigente".

Nel caso di sostituzione temporanea il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione al Dirigente della Provincia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle date di inizio e fine di ogni singola sostituzione. Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 9 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26 comma 2.

- 10] Qualora sussistano i presupposti, il Dirigente rilascerà apposita autorizzazione alla sostituzione temporanea o definitiva in relazione alla richiesta.
- 11] Se, decorso il termine della sostituzione temporanea, il Responsabile Tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sarà stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi, l'autorizzazione sarà revocata ai sensi dell' art. 25 comma 1.
- 12] Qualora l'impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dalla Provincia, l'autorizzazione sarà revocata.
- 13] Il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve trasmettere alla Provincia in prossimità della scadenza del certificato di idoneità fisica di ciascun responsabile tecnico documentazione a dimostrazione della permanenza del requisito previsto al precedente art. 4 comma 1 lett. g). La mancata consegna della documentazione comporta a carico dell'impresa, l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26 comma 2, fatto comunque salvo l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 25 c. 1 nel caso venga a mancare uno dei requisiti in capo all'unico responsabile tecnico autorizzato e non si provveda a chiedere alla Provincia l'autorizzazione alla sua sostituzione.
- 14] Ciascun responsabile tecnico o sostituto autorizzato dalla Provincia deve comunicare alla Provincia stessa, e per conoscenza all'Ufficio Motorizzazione Civile di Vibo Valentia, la cessazione del proprio rapporto di lavoro o comunque la cessazione della propria mansione di responsabile tecnico o di sostituto entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto. La mancata comunicazione nei termini comporta a carico del responsabile tecnico o del sostituto, ed in via solidale del titolare o legale rappresentante dell'impresa, l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26 comma 2, fatto comunque salvo l'avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 25 c. 1 nel caso venga a mancare l'unico responsabile tecnico autorizzato e non si provveda a chiedere alla Provincia l'autorizzazione alla sua sostituzione.
- 15] Durante il periodo di sostituzione il sostituto, autorizzato dalla Provincia, nell'esercizio dell'attività di revisione è soggetto alle stesse disposizioni previste in capo al responsabile tecnico come indicate al precedente comma 6.

Art. 6 - Domanda di autorizzazione

- 1) La domanda di autorizzazione, dovrà essere redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società.
- 2) L'autorizzazione sarà rilasciata alla ditta in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Titolo con l'indicazione nominativa del titolare o del legale rappresentante e della categoria di veicoli per i quali è rilasciata: solo auto veicoli, solo motoveicoli e ciclomotori o entrambe le categorie in relazione ai requisiti posseduti.
- 3) Nel caso di impresa già autorizzata a svolgere l'attività di revisione su autoveicoli che intenda estendere l'attività alla revisione dei ciclomotori e motoveicoli, il titolare o legale rappresentante dovrà presentare domanda.
 - 4) A seguito della presentazione dell'istanza, l'ufficio provinciale competente provvederà a richiedere all'U.M.C. di Vibo Valentia il sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali.
- 5) Dell'esito del sopralluogo l'Ufficio Motorizzazione Civile di Vibo Valentia darà formale comunicazione al Dirigente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo.
- 6) L'effettivo esercizio delle attività di cui all'art. 3, anche se parziale o complementare rispetto ad altre principali, è soggetto a verifica. Tale verifica, è disposta dal Dirigente, anche su segnalazione dell'U.M.C. o di terzi.
- 7) Quanto dichiarato nell'istanza sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa.
- 8) Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l'impresa dovrà iniziare l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".
- 9) Per gravi e comprovati motivi è possibile chiedere, una sola volta, e per soli ulteriori trenta giorni, il differimento del termine di cui al comma precedente.
- 10) Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 8 e 9 comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 25, comma 1.

Art. 7 - Capacità finanziaria

- 1) La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata secondo il modello in base alla circolare 2/97 da parte di:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
- 2) La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07.
- 3) La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve comunicare alla Provincia il venir meno del requisito della capacità finanziaria entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. La mancata comunicazione comporta a carico dell'impresa, l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 26 comma 2, fatto comunque salvo l'avvio del procedimento di

revoca ai sensi dell'art. 25 c. 1 nel caso il requisito non venga tempestivamente reintegrato.

Art. 8 - Locali

- 1) I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono essere nella sua disponibilità giuridica (es.: proprietà, affitto, leasing...) e possedere i requisiti definiti dall'art. 80 del D.Lgs n. 285/1992 e dall' art. 239 commi 3 o 4 bis del D.P.R. n. 495/92 .
- 2) Inoltre i locali devono essere:
 - a) a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. Del 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - b) conformi alla normativa di prevenzione incendi e disporre, qualora rientranti nelle attività di cui al D.M. 16.02.1982, di C.P.I. ovvero di N.O. provvisorio ;
 - c) censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale.
- 3) i requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarati nell'istanza di cui all' art. 6 comma 1.
- 4) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'irrogazione del provvedimento della revoca ai sensi dell' art. 25, comma 1, previa diffida secondo la procedura di cui all' art. 24.

Art. 9 - Attrezzature

- 1) L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente, a titolo di proprietà-contratto ovvero di affitto-leasing, delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e ss. mm e ii., da considerarsi parte integrante del presente regolamento in tutte le sue disposizioni.
- 2) Tutta l'attrezzatura dovrà essere ubicata in spazi idonei ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare la seguente apparecchiatura: banco prova freni, opacimetro, analizzatore di gas di scarico, fonometro, contagiri e provafari deve essere ubicata all'interno dei locali di cui agli artt. 8 e 15. Il banco prova giochi, il ponte sollevatore, la fossa d'ispezione ed il sistema di pesatura devono essere ubicati in ambienti strutturati in modo tale da garantire la protezione contro gli agenti atmosferici, nonché eventuali scivolamenti e cadute. Gli ambienti potranno essere realizzati mediante installazioni in struttura metallica con copertura inamovibile, estesa anche alle superfici laterali, ed autorizzati dalle autorità competenti.
- 3) Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia ed all'U.M.C. di Vibo Valentia entro cinque giorni dall'avvenuta sostituzione.
- 4) Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 e del termine di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione di cui all' art. 26, comma 2.
- 5) Se, nell'ambito dei controlli effettuati dall'U.M.C. di Vibo Valentia è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, verrà attivata la procedura di cui all' art. 24.
- 6) Ciascuna delle attrezzature, di cui al presente articolo, deve essere dotata di libretto

metrologico, che ne riporti le caratteristiche, gli estremi della omologazione e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. Copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura deve essere depositata presso il competente ufficio della Provincia.

- 7) Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26, comma 2. Entro la data di cui al precedente comma 6, l'impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle ditte indicate sul citato libretto, abilitate a tale operazione e produrre all'ufficio della Provincia documentazione atta alla dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento.
- 8) La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26, comma 2.
- 9) E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 22, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature, ovvero, sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 8, si procederà alla revoca previa diffida ai sensi del successivo art. 25, comma 1.

Art. 10 - Disciplina dell'autorizzazione

- 1) Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) qualora intervenga nell'impresa qualsiasi variazione degli elementi essenziali che ne comporti un mutamento sostanziale (es.: trasformazione da impresa singola a società, aggregazione in consorzio, trasformazione, fusione);
 - b) qualora si verifichi la cessione del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
- 2) L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1.
- 3) Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per il rilascio, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione, il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di revisione.
- 4) Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del legale rappresentante al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Dirigente entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento di cui agli atti delle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti previsti per il rilascio. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre:
 - a) il certificato di morte;
 - b) il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
 - c) il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

- 5) Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell' art. 25, comma 1.
- 6) Se varia la sola denominazione o ragione sociale della ditta, senza modifica sostanziale della compagine sociale e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione o ragione sociale è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Vibo Valentia.
- 7) In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dall'evento, all'aggiornamento del fascicolo depositato presso l'Amministrazione provinciale. Per quanto concerne la trasformazione della vecchia Concessione ministeriale rilasciata dall'allora Ufficio Provinciale MCTC ad autorizzazione Provinciale rilasciata ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 105 c.3 lett. D) del D.Lgs 112/1998, redatta in carta legale e sottoscritta dal Titolare dell'Impresa o Consorzio, oltre ad indicare il nominativo del Responsabile Tecnico, deve contenere la dichiarazione che nulla è variato rispetto alle garanzie finanziarie, personale impegnato, e quant'altro prodotto, certificato e/o dichiarato a suo tempo per il rilascio della medesima da parte della MCTC. Alla domanda dovranno essere allegati : apposita autodichiarazione di possesso dei requisiti tecnici generali e copia della Concessione rilasciata a suo tempo dall'Ufficio MCTC.
- 8) Per il trasferimento dei locali, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Dirigente, l'adeguamento dell'autorizzazione.
- 9) I termini di cui ai commi 6 e 7 sono inerenti al regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento dei locali senza l'autorizzazione, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26 comma 2.
- 10) Il rilascio e/o l'aggiornamento delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico da parte dell'U.M.C. di Vibo Valentia qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature .
- 11) Per l'inizio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all' art. 6 commi 8, 9 e 10.
- 12) L'attività può essere sospesa, per gravi motivi del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei, previa comunicazione scritta alla Provincia che ne prende formalmente atto ed inviata per conoscenza all' U.M.C. di Vibo Valentia. Qualora trascorso il termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata ai sensi dell' art. 25, comma 1.
- 13) In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, indirizzata alla Provincia con la quale il titolare medesimo comunica formale ed incondizionata rinuncia all'attività, restituendo il provvedimento in originale dell'autorizzazione.
- 14) Il mancato rispetto delle formalità di cui ai precedenti commi 12 e 13 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell' art.26, comma 2.

Art. 11 - Sedi operative-secondarie

- 1) E' soggetta a specifica autorizzazione anche l'apertura di sedi operative- secondarie da parte di imprese autorizzate.
- 2) Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

Titolo III - dei consorzi

Art. 12 - Generalità

- 1) Per l'esercizio dell'attività di revisione, più imprese di autoriparazione possono costituirsi in consorzio o in società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati "consorzi".
- 2) Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'attività di revisione, non è consentita la partecipazione al consorzio di soggetti diversi dalle imprese di autoriparazione. Non verrà rilasciata l'autorizzazione a consorzi che esercitano, anche in via subordinata, attività diversa dall'autoriparazione.
- 3) Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall' art. 6, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio individuato ai sensi del successivo art. 13 con indicazione nominativa del legale rappresentante, o del presidente.
- 4) Ciascuna impresa di autoriparazione può partecipare a più consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio.

Art. 13 - Consorzi e raggruppamenti nei consorzi

- 1) Ciascuna impresa di autoriparazione che si è costituita in consorzio al fine di svolgere l'attività di revisione deve:
 - a) avere la propria officina nel territorio del Comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lett. b). Detta officina può essere situata in Comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello o da quelli in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti Comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto l'autorizzazione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei Comuni predetti;
 - b) deve essere iscritta nel registro delle imprese artigiane o nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 10 del DPR 558/99 , ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'art. 1 comma 3 della L. 5/2/1992 n. 122 . Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio, esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte e strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della citata L. 122/92 senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso.
- 2) Le sedi operative-secondarie di imprese già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare, nemmeno limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi o a raggruppamenti di un consorzio di cui all' art. 12.

- 3) Relativamente al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 4 e 5.
- 4) Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".
- 5) Le modifiche, previste dall' art. 10 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

Art. 14 - Capacità finanziaria del consorzio

- 1) I consorzi devono possedere adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione di affidamento, secondo la circolare 2/97 rilasciato da parte di :
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
- 2) A tal fine la capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a:
 - a) € 51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 122/92 ;
 - b) € 87.797,68, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 122/92 ;
 - c) € 118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 122/92 ;

Art. 15 - Locali del consorzio

- 1) I locali di ogni officina con cui un'impresa partecipa ad un consorzio o a un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le caratteristiche definite dall'art. 239 comma 4 del D.P.R. n. 495/92 .
- 2) Qualora il consorzio o il raggruppamento di un consorzio si avvalga, per l'effettuazione delle operazioni di revisione, di un centro unico, i locali di quest'ultimo dovranno avere le caratteristiche indicate all' art. 8.
- 3) I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere riportati nell'apposita dichiarazione da allegare all'istanza di cui all' art. 6 comma 1, unitamente ai documenti relativi ai requisiti previsti dall' art. 8.
- 4) Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo a seguito di segnalazione dell'Ente preposto alla vigilanza, comporta l'attivazione della procedura di cui all' art. 24.

Titolo IV - Della gestione dell'impresa

Art. 16 - Registro delle revisioni

- 1) Prima di iniziare l'attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 6, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione.
- 2) Il registro, sia esso compilato manualmente che meccanicamente, è composto di 200 pagine aventi le caratteristiche e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a

revisione, i controlli e le verifiche effettuati unitamente ai codici numerici, così come definiti dall'appendice IX del D.P.R. 495/92, che identificano le motivazioni che hanno comportato l'eventuale esito negativo della visita.

- 3) Il registro deve essere compilato con criterio cronologico, non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l'errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal responsabile tecnico dell'impresa o del consorzio.
- 4) La mancata o tardiva vidimazione del registro delle revisioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 26 comma 2. Il mancato rispetto delle formalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all' art. 26 comma 1.

Art. 17 - Documenti e certificazioni

- 1) Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all'interessato e le pagine del registro dovranno essere numerate progressivamente. Nel caso di veicoli soggetti a revisione con cadenza annuale (ivi compresi autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza, autoambulanze e autobus), l'impresa può effettuare la prenotazione della revisione rilasciando l' "attestato di prenotazione", secondo la Circolare DTT 31/99/MOT del 2.12.1999.
- 2) In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti, redatti secondo gli schemi approvati dal Ministero dei Trasporti (per autoveicoli indicati nella circolare 22/5/1995 n. 88/95 e ss. mm. e ii., e per motoveicoli e ciclomotori indicati nella circolare 29/9/2000 n. 7938/604) ovvero il referto complessivo contenente i dati relativi ai singoli referti, relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni. Al termine della giornata di revisioni l'impresa deve procedere alla stampa riepilogativa delle revisioni effettuate: il documento deve essere sottoscritto dal responsabile tecnico.
- 3) Qualora le operazioni di revisione debbano essere sospese il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione all'U.M.C. di Vibo Valentia secondo la Circolare prot. 3126/4383 del 12.12.1997.
- 4) Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la certificazione dell'avvenuta revisione, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.
- 5) La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26 comma 1.

Art. 18 - Insegna


- 1) Prima di iniziare l'attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all' art. 6 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile all'esterno dei locali, l'insegna avente le dimensioni di cm. 40*60.
- 2) L'insegna deve contenere:
 - a) lo stemma dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia;

- b) il numero del provvedimento di autorizzazione;
 - c) la data del suddetto provvedimento;
 - d) il codice impresa assegnato per il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 3) Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui al comma 2, nonché la mancata esposizione dell' insegna di cui al comma 1 comportano l'applicazione delle sanzioni previste all' art. 26, comma 2, salva l'applicazione dell' art. 24, comma 2.

Art. 19 - Prezzario

- 1) Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.
- 2) Prima di iniziare l'attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 6, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia, per la vidimazione, la tabella contenente gli importi vigenti ai sensi del comma precedente a carico dell'utente, così specificati:
 - a) la tariffa obbligatoria per l'impresa;
 - b) l' IVA sulla tariffa per l'impresa;
 - c) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri (esenti da IVA - ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 ;
 - d) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b) (esente da IVA - ex art. 15 D.P.R. n. 633/72).
- 3) La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
- 4) Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 e la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all' art.26, comma 2, salva l'applicazione dell'art. 24, comma 2.
- 5) L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta l'erogazione della sanzione prevista dall' art. 26, comma 2, salva l'applicazione dell' art. 24, comma 2.

Art. 20 - Orari di svolgimento delle operazioni di revisione

- 1) Prima di iniziare l'attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all' art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare alla Provincia e all'U.M.C. di Vibo Valentia i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione. Ogni variazione di detto orario, nonché i periodi di chiusura per ferie, devono preventivamente essere comunicati alla Provincia e all'U.M.C. di Vibo Valentia.
 - 2) La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
 - 3) Il mancato rispetto del termine e della comunicazione di cui al comma 1, nonché la mancata affissione della tabella, comportano l'applicazione delle sanzioni previste all' art. 26, comma 2, salva l'applicazione dell' art. 24, comma 2.
 - 4) Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai cinque giorni lavorativi, il titolare o il
- 

legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione agli uffici della Provincia e all'U.M.C. di Vibo Valentia.

- 5) La mancata comunicazione ed il superamento del termine di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26, comma 2.

Art. 21 - Archivio

- 1) Presso la sede autorizzata deve essere conservata la seguente documentazione:
 - a) Registro delle revisioni di cui all' art. 16;
 - b) Copia della documentazione di cui all' art. 17;
 - c) Copia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose);
 - d) Copia elenco riepilogativo periodico delle etichette relative all'esito delle operazioni di revisione rilasciate in dotazione dall'U.M.C. di Vibo Valentia.
- 2) Qualora l'archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e all'U.M.C. di Vibo Valentia entro quindici giorni dal deposito del primo documento.
- 3) La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, per almeno cinque anni in luogo idoneo ad evitare intrusioni esterne anche attraverso opportuno sistema antifurto.
- 4) Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell' art. 26, comma 2, salva l'applicazione dell' art. 24, comma 2.

Titolo V - Della vigilanza e delle sanzioni

Art. 22 - Vigilanza

- 1) La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia; la vigilanza tecnica spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ufficio Motorizzazione civile di Vibo Valentia.
- 2) Sono soggette a vigilanza tutte le attività inerenti la revisione svolte dai soggetti di cui all' art. 2.
- 3) La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite proprio personale munito di apposita tessera di riconoscimento.
- 4) I soggetti preposti alla vigilanza, per l'accertamento delle violazioni di competenza, possono assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, compresa l'istanza di revisioni straordinarie di cui all'art. 80 comma 10 del Codice della Strada . In tal caso le spese per la revisione sono a carico dell'impresa che ha eseguito la revisione.
- 5) Tali soggetti effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
- 6) Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di controllo di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici

Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

- 7) La Provincia e l'Ufficio Motorizzazione Civile di Vibo Valentia possono disporre sopralluoghi congiunti per verificare gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposta una unica relazione di visita ispettiva che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza, per i necessari successivi riscontri.

Art. 23 - Sanzioni

- 1) Nel caso in cui i soggetti di cui all' art. 22 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio che effettuano le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti dai successivi artt. 24, 25 e 26.

Art. 24 - Diffida

- 1) Nei casi in cui si debba procedere alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del successivo art. 25, 1° e 2° comma in quanto l'impresa o il consorzio non risultino più in possesso delle necessarie attrezzature ovvero siano venuti meno uno o più requisiti previsti per il suo rilascio (personali del responsabile tecnico, locali idonei, collegamento al SIIT del DTTSIS) l'autorità competente ai controlli amministrativi provvederà, a seguito di contestazione formale delle irregolarità accertate, all'assegnazione di un termine per il ripristino delle attrezzature ovvero per la regolarizzazione delle mancanze. A seconda della tipologia della carenza riscontrata e della complessità delle attività necessarie al ripristino o alla regolarizzazione, il termine assegnato non potrà essere inferiore ai 30 giorni e superiore a 6 mesi, prorogabile una sola volta e per una durata non superiore a quella originariamente concessa. La contestazione formale dovrà contenere sempre la diffida all'impresa o al consorzio a non effettuare ulteriori operazioni di revisione sino alla conclusione del procedimento. Il procedimento si concluderà con l'adozione di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione ovvero di revoca della precedente diffida. Quest'ultima dovrà essere emanata entro 7 giorni dall'accertamento dell'avvenuto ripristino o dell'intervenuta regolarizzazione.
- 2) L'autorità competente ai controlli amministrativi emanerà formale atto di diffida, assegnando trenta giorni dal ricevimento della stessa per la necessaria regolarizzazione nei seguenti casi:
 - a) Inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 18, comma 1, 2 e 3 in ordine all'insegna, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 26, comma 2;
Inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 19, comma 2 , 3, 4 e5 in ordine al prezzario, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 26, comma 2;
 - b) Inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 20, comma 1 e 2 in ordine all'orario ed alle giornate di chiusura, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 26, comma 2;
 - c) Inosservanza delle disposizioni di cui all' art.21, comma 1, 2 e 3 in ordine alla tenuta dell'archivio, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all' art. 26, comma 2.

Art. 25 - Revoca

- 1) Il provvedimento di revoca viene irrogato, qualora relativamente ai soggetti di cui all' art. 4 del presente regolamento venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione ovvero quando, relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14 e 15. La revoca è disposta altresì nei seguenti casi:
 - a) Ogni qualvolta l'impresa o il consorzio di imprese non ottemperi al divieto di prosecuzione dell'attività di revisione, in attesa del ripristino delle condizioni di legalità, così come specificate con apposito atto di diffida, ovvero non provveda nel termine perentorio indicato al ripristino delle condizioni suddette;
 - b) Qualora la revisione venga effettuata in difformità alle prescrizioni vigenti .
 - c) In caso di cancellazione del soggetto autorizzato dal registro imprese o dall'Albo imprese artigiane di cui all' art. 3, comma 1;
 - d) Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 8 e 9 dell' art. 6 del presente regolamento e all' art. 10, commi 2 e 4 ;

L'accertamento della falsità della certificazione di revisione, comportando ai sensi del comma 16 dell'art. 80 del D.Lgs. 285/92 la cancellazione dal registro delle imprese di autoriparazione, produce revoca dell'autorizzazione, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- 2) Contestualmente all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione, l'Amministrazione competente comunicherà all'Impresa la diffida all'effettuazione di ulteriori operazioni di revisione fino alla conclusione del procedimento stesso.
- 3) La revoca è altresì disposta se a carico dell'impresa o consorzio vengono accertate, ovvero erogate, nell'arco temporale di due anni almeno tre violazioni di cui al comma 1 dell'art. 26 ai sensi del comma 15 dell'art. 80 del D.Lgs. 285/92. Per tali fattispecie si applica la procedura prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 285/92 .

Art. 26 - Sanzione amministrativa pecuniaria

- 1) Ogni qualvolta l'impresa o il consorzio incorra nel mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti ai sensi del comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. 285/92 , verrà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 389,00 a € 1.559,00. ai sensi del comma 15 dell'art. 80 del D.Lgs. 285/92.
- 2) Qualsiasi comportamento o fatto realizzato nell'ambito dell' attività di revisione che non sia conforme a quanto specificatamente disposto con il presente regolamento così come richiamato nei singoli articoli, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 27 - Contestazione e notificazione delle violazioni

- 1) Per le sanzioni di cui all' art. 26 comma 1 del presente regolamento si applicano le disposizioni degli articoli 194 e seguenti del Codice della Strada ; le sanzioni di cui al comma 2 dello stesso art. 26 sono regolate dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema Penale".

Titolo VI - Delle norme finali e transitorie

Art. 28 - Norma di rinvio e di adeguamento

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.
- 2) Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.
- 3) Tutte le officine già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi alle prescrizioni previste al titolo IV entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore.
- 4) Il mancato adeguamento nei termini previsti al comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione indicata al precedente art. 26 c. 2 salva l'applicazione dell'art 24 c. 2.

Art. 29 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della deliberazione di approvazione dell'organo competente.
 - 2) Al presente sarà data massima diffusione oltre che con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai soggetti titolari di autorizzazione e alle associazioni di categoria.
- 